

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione Unite 28/10/1995 n. 11312
legge 109/94 Articoli 28 - Codici 28.1

In tema di appalto di opera pubblica, all'Amministrazione è inibito di ritardare sine die le sue determinazioni sul collaudo, in quanto ciò paralizzerebbe per un tempo indeterminato, ed in modo contrario ai principi di buona fede, la realizzazione delle pretese della controparte; pertanto, la mancata adozione del collaudo, nonostante il decorso del tempo normalmente e ragionevolmente necessario in relazione alle effettive esigenze dell'esame valutativo, mentre denota, di per se stesso, il rifiuto del collaudo da parte della committente ed il suo correlativo inadempimento rispetto a questo momento contrattuale, legittima l'appaltatore ad agire in via giurisdizionale per far valere i suoi diritti, senza necessità di mettere preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chiederle che le venga assegnato un termine. La posizione di appaltatore di opere pubbliche - che ha normalmente la consistenza di interesse legittimo (con conseguente devoluzione delle controversie ad esso relative alla giurisdizione amministrativa), in quanto correlato ad un potere discrezionale della Pubblica amministrazione - assume natura di diritto soggettivo tutelabile al giudice ordinario solo quando il committente abbia positivamente esercitato il potere di accordare la revisione.